

Con la sentenza n.16831/2013 la Cassazione affronta il tema delle sanzioni disciplinari, soffermandosi sulla regola della specificità della contestazione dell'addebito nel caso faccia riferimento a numerosi episodi oggetto di procedimenti giudiziari per fatti di intemperanze verbali e provocazione. La sentenza pone in rilievo come il requisito della specificità nella contestazione dell'addebito non richiede l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi (indicazione del giorno e dell'ora in cui gli stessi fatti sono stati commessi), come invece accade nella formulazione dell'accusa nel processo penale, ma assolve esclusivamente alla funzione di consentire al lavoratore incolpato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n.16831 del 05/07/2013

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino - Archivio Aperto)